

- 4) per «registro centrale» si intende il repertorio di tutte le attività di trattamento dei dati personali condotte presso la BCE accessibile al pubblico, tenuto dal responsabile della protezione dei dati della BCE e disciplinato all'articolo 9 della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28);
- 5) per «titolare del trattamento» si intende la BCE, in particolare l'unità organizzativa competente interna alla BCE che, singolarmente o insieme ad altre, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che è responsabile delle operazioni di trattamento;
- 6) per «istituzioni e organi dell'Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1725;

### Articolo 3

#### Applicazione delle limitazioni

1. Il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare qualora l'esercizio di tali diritti possa compromettere o comunque incidere negativamente su:

- a) l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, compreso il corretto funzionamento del sistema di vigilanza;
- b) la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione e in ogni Stato membro;
- c) l'efficacia della segnalazione delle violazioni in conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni e organi dell'Unione e dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o organizzazioni internazionali, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) qualora l'esercizio di tali diritti possa essere limitato da altre istituzioni e altri organi dell'Unione, dai quali sono stati ottenuti i dati personali, sulla base di altri atti previsti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità al capo IX di tale regolamento o agli atti costitutivi di altre istituzioni e organi dell'Unione;
- b) qualora l'esercizio di tali diritti possa essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri da cui sono stati ottenuti i dati personali, sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> o ai sensi delle misure nazionali di recepimento degli articoli 13, paragrafo 3, 15, paragrafo 3 o 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>;
- c) qualora l'esercizio di tali diritti sia suscettibile di compromettere o comunque incidere negativamente sulla cooperazione della BCE con paesi terzi o organizzazioni internazionali da cui sono state ottenute le informazioni, nell'assolvimento dei suoi compiti, salvo che gli interessi o i diritti fondamentali e le libertà degli interessati prevalgano sull'interesse della BCE alla cooperazione.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

